

Trib. Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, Ordinanza 23 Giugno 2012 (est. Cesare Trapuzzano)

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata del terzo da parte dell'opponente – Citazione diretta del terzo – Sussiste.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è comunque convenuto in senso sostanziale, e dunque, in punto di chiamata del terzo, non ha senso che la chiamata sia condizionata da un provvedimento di autorizzazione, posto che nei giudizi ordinari, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, basta che formuli la richiesta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata; poiché nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non ha senso richiedere lo spostamento dell'udienza, in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l'udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l'opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa; né questo meccanismo viola il principio di necessaria corrispondenza tra parti della fase monitoria e parti della fase di opposizione a cognizione piena poiché l'ingiunto-opponente deve indefettibilmente evocare in causa il beneficiario-ingiungente, quale parte necessaria del giudizio, ed eventualmente può citare altre parti, ma appunto in qualità di terzi; tra l'altro, la necessità che la chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice, da rilasciare all'udienza di prima trattazione, si pone altresì in contrasto con il principio di economia processuale poiché l'opponente dovrebbe comunque attendere l'udienza di prima trattazione per ottenere l'autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo (90+90), con inutile dispendio di tempi (rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell'opposto, anche del terzo)

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata del terzo da parte dell'opponente – Citazione diretta del terzo – Giudizio introdotto mediante ricorso e successivo decreto - Sussiste

Quando il giudizio di opposizione deve essere introdotto con ricorso (vedi materie del lavoro e delle locazioni), come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 15 maggio 2012, n. 7526), il decreto di fissazione dell'udienza, con la concessione di un termine per la notifica, autorizza l'opponente a evocare in giudizio sia il beneficiario del decreto ingiuntivo sia il terzo, salvo che il medesimo decreto non contenga esplicite riserve sul punto.

omissis

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui al processo verbale di udienza che precede in data 18 maggio 2012;

decorso il termine concesso di giorni 20 per il deposito di note;

lette le note illustrative depositate da parte opponente in data 7 giugno 2012;

sulla chiamata in causa del terzo a cura dell'opponente:

in ordine all'istituto della chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il giudizio ordinario a cognizione piena sia introdotto da citazione, si fronteggiano, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, due orientamenti: 1. secondo il primo orientamento, maggioritario, la chiamata in causa del terzo a cura dell'opponente esige l'istanza di autorizzazione, da avanzare a pena di decadenza nella citazione introduttiva del giudizio, poiché il terzo non può essere

evocato in giudizio né direttamente, attraverso la citazione estesa anche al terzo, oltre che al beneficiario del provvedimento monitorio, né attraverso la richiesta di spostamento dell'udienza ex art. 269, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 1.03.2007, n. 4800; Cass. 16.07.2004, n. 13272; Cass. 27.01.2003, n. 1185; Cass. 5.03.2002, n. 3156; Cass. 27.06.2000, n. 8718; e nella giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia 7.06.2012; Trib. Varese 5.02.2010), con l'effetto che il giudice dovrebbe disporre sull'autorizzazione alla prima udienza di trattazione; 2. secondo l'orientamento minoritario, invece, la chiamata del terzo può avvenire direttamente a cura dell'opponente mediante citazione anche del terzo (cfr. Cass. 20.10.2006, n. 22528; implicitamente Cass. 5.05.1999, n. 4470; Cass. 2.04.1975, n. 1188; Cass. 5.06.1959, n. 1689; e nella giurisprudenza di merito: Trib. Torino 8.10.2008; Trib. Torino 26.02.2008), senza che la relativa chiamata sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice; quanto al primo orientamento, si osserva che le premesse del ragionamento sviluppato, ai fini di raggiungere la conclusione indicata, non appaiono coerenti con la soluzione offerta del problema: ora, se l'opponente è comunque convenuto in senso sostanziale, non ha senso che la chiamata del terzo sia condizionata da un provvedimento di autorizzazione, posto che nei giudizi ordinari, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, basta che formuli la richiesta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata; in questo caso, il giudice non ha alcun potere di non autorizzare la chiamata ma dovrà limitarsi a verificare che la comparsa sia stata tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione e che sia stata fatta espressa istanza di spostamento dell'udienza di prima trattazione ex art. 269, secondo comma, c.p.c. (viceversa, l'autorizzazione, quale provvedimento discrezionale del giudice, è richiesta quando sia l'attore a richiedere la chiamata del terzo, all'esito della costituzione del convenuto, ex art. 269, terzo comma, c.p.c.); poiché nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non ha senso richiedere lo spostamento dell'udienza, in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l'udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l'opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa; né questo meccanismo viola il principio di necessaria corrispondenza tra parti della fase monitoria e parti della fase di opposizione a cognizione piena poiché l'ingiunto-opponente deve indefettibilmente evocare in causa il beneficiario-ingiungente, quale parte necessaria del giudizio, ed eventualmente può citare altre parti, ma appunto in qualità di terzi; tra l'altro, la necessità che la chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice (peraltro, a senso unico, poiché non sembra che il giudice possa valutare le ragioni poste a fondamento della chiamata), da rilasciare all'udienza di prima trattazione, si pone altresì in contrasto con il principio di economia processuale poiché l'opponente dovrebbe comunque attendere l'udienza di prima trattazione per ottenere l'autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo (90+90), con inutile dispendio di tempi (rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell'opposto, anche del terzo);

ma in ogni caso queste considerazioni assumono contorni in parte diversi quando il giudizio di opposizione debba essere introdotto con ricorso (vedi materie del lavoro e delle locazioni), come nella fattispecie; in questo caso, come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15.05.2012, n. 7526), citata dallo stesso opponente nelle memorie autorizzate, il decreto di fissazione dell'udienza, con la concessione di un termine per la notifica, autorizza l'opponente a evocare in giudizio sia il beneficiario del decreto ingiuntivo sia il terzo, salvo che il medesimo decreto non contenga esplicite riserve sul punto (in mancanza di riserve, tale decreto di fissazione dell'udienza e di previsione del termine di legge per la notifica, importa implicita

autorizzazione alla chiamata del terzo); sicché il decreto del 13.07.2010 non conteneva alcuna riserva sulla chiamata del terzo, con la conseguenza che l'opponente avrebbe dovuto evocare in giudizio il terzo indicato, quale convenuto, unitamente all'opposto, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, il che non è avvenuto senza giusta causa, con la conseguenza che l'opponente è decaduto dalla facoltà di evocarlo nel prosieguo del giudizio;
un'ultima annotazione sul punto appare indispensabile: l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione della chiamata di terzo nell'odierno giudizio ha una valenza meramente processuale; per l'effetto, sul piano sostanziale, tale delibazione non impedirà certo all'opponente di far valere le proprie ragioni verso il terzo indicato in separato giudizio;

sulla richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.:

con ordinanza emessa e depositata in data 3.06.2011, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito della costituzione del contraddittorio; ebbene, l'art. 648 c.p.c. definisce espressamente l'ordinanza che delibera sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione come non impugnabile; pertanto, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, n. 2, c.p.c., la concessa provvisoria esecuzione non può essere revocata in corso di causa; la *sedes materiae* in cui le eccezioni dell'opponente possono essere fatte valere ai fini della eventuale revoca definitiva del decreto, quale possibile fisiologica conclusione del giudizio, è quella decisoria; sicché, l'istanza di revoca in questa sede è inammissibile;

sulle richieste di prova orale costituenda avanzate da parte opponente nel ricorso introduttivo del giudizio:

la causa appare matura per la decisione sulla scorta dei documenti in atti (i documenti in atti appaiono sufficienti ai fini della qualificazione del rapporto negoziale controverso), con l'effetto che la prova testimoniale articolata deve essere disattesa e deve essere fissata altra udienza di discussione orale della causa;

p. q. m.

visti gli artt. 106, 245, 269, 420 e 648 c.p.c.:

- conferma la dichiarazione di inammissibilità dell'autorizzazione alla chiamata del terzo formulata dall'opponente;
- dichiara l'inammissibilità della richiesta di revoca dell'ordinanza che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e, per l'effetto, rigetta le richieste di prova testimoniale diretta avanzate da parte opponente nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio;
- fissa per la discussione orale della causa l'udienza in data 14 maggio 2013, ore 10:30.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Civita Castellana, 23.06.2012.

Il Giudice
Dott. Cesare Trapuzzano